

Regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca

[D.R. 20 maggio 2013, n. 17483 – Emanazione regolamento](#)

[D.R. 21 giugno 2013, n. 22491 – Modifica articolo 11, comma 10, lett.b](#)

[D.R. 23 luglio 2013, n. 26621 – Modifica articolo 4, comma 3, lett.b](#)

[D.R. 2 gennaio 2014, n. 19 - Modifiche articoli 4,8,9,11](#)

[D.R. 9 luglio 2014, n. 22126 - Modifiche](#)

[D.R. 16 aprile 2015 n. 14103 - Modifiche](#)

[D.R. 22 maggio 2015, n. 19481 - Modifiche](#)

[D.R. 4 giugno 2015, n. 20968 - Modifiche](#)

Articolo 1 Finalità

1. L'Università di Pisa istituisce corsi di dottorato di ricerca, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca, ispirandosi ai principi della Carta Europea dei Ricercatori.

Articolo 2 Accredimento dei corsi

1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accredimento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR e hanno durata triennale, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale per i quali la durata è definita secondo quanto previsto nell'accordo stesso.

2. Il sistema dell'accREDITamento, di durata quinquennale, comprende l'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo degli organi di valutazione interna, con le modalità previste all'articolo 3 del d.m. n.45/2013. La perdita di uno o più requisiti comporta, con effetto immediato, la revoca dell'accREDITamento e la sospensione dell'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato interessato.

3. I requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi e delle sedi di dottorato indicati all'articolo 4 del d.m. n.45/2013 riguardano i seguenti aspetti:

a) la composizione del collegio dei docenti;

b) la qualità della ricerca dei membri del collegio;

c) un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato per ciascun ciclo, con disponibilità non inferiore a quattro per ciascun corso o a tre in caso di dottorati consorziati con altri Atenei. Al fine di soddisfare il predetto requisito, sono computabili altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente a quello delle borse di dottorato;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

f) la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

4. Nel caso di accreditamento di dottorati attivati in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati o da consorzi si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 del d.m. n.45/2013.

Articolo 3 Proposta di istituzione

1. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono formulate da un gruppo di docenti e presentate da uno o più dipartimenti congiuntamente.

2. Più corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività didattiche comuni.

3. Il consiglio d'amministrazione delibera l'istituzione di un corso di dottorato di ricerca in base all'esame delle qualità scientifiche e organizzative della proposta, sentito il nucleo di valutazione interna dell'ateneo in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO successivo previsti all'articolo 2 e previo parere del senato accademico.

4. La proposta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione del corso e le tematiche scientifiche che devono riferirsi ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti;

b) la composizione del collegio;

c) la previsione del numero massimo di iscritti a corsi di dottorato annualmente sostenibili;

d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi compresa l'eventuale suddivisione in curricula;

e) la struttura organizzativa e di gestione del corso prevista, ivi compresa l'indicazione dei dipartimenti e delle strutture di ricerca istituenti, del dipartimento al quale il corso afferirà amministrativamente, degli organi del corso come individuati e disciplinati al successivo articolo 4;

f) la situazione rispetto ai requisiti per l'accREDITAMENTO, a eccezione di quanto previsto al punto c) dell'articolo 2.

Articolo 4 Organi del corso

1. Sono organi del corso il coordinatore e il collegio dei docenti. Il regolamento del corso può prevedere l'istituzione di una giunta, definendone la composizione e i compiti ad essa delegati dal collegio dei docenti.

2. Il collegio dei docenti è composto da almeno *sedici* docenti appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, ed in particolare:

a) professori di prima e seconda fascia;

b) ricercatori universitari (entro i limiti previsti dalla normativa vigente);

c) primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi di enti pubblici di ricerca;

d) esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati;

e) due rappresentanti degli iscritti ai relativi corsi, eletti da e fra tutti i medesimi. Per le modalità di votazione, si rimanda alle norme previste nel regolamento generale di ateneo per le elezioni della rappresentanza dei dottorandi nei consigli di dipartimento e allo statuto di ateneo. I suddetti rappresentanti non partecipano alla discussione e alla deliberazione riguardanti la valutazione annuale degli iscritti e l'organizzazione dell'esame finale. Durano in carica due anni.

3. Il collegio è presieduto dal coordinatore il quale:

a) è eletto dal collegio dei docenti con le modalità previste nello Statuto di Ateneo per l'elezione dei presidenti dei corsi di studio;

b) è scelto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno dell'Università di Pisa ovvero qualora, a seguito di almeno due tornate elettorali, nessun professore ordinario risulti eletto, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori associati;

c) è nominato dal Rettore;

d) dura in carica tre anni accademici;

e) può designare come vice coordinatore, con proprio provvedimento, un professore o ricercatore dell'Università di Pisa che sia membro del collegio;

f) può adottare con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità e urgenza, deliberazioni su materie che non rientrino già nei compiti eventualmente delegatigli dal collegio dei docenti e che siano di competenza del collegio dei docenti. Il provvedimento è sottoposto, al collegio, per la ratifica nella prima seduta utile.

4. Del collegio dei docenti entrano a far parte i professori e i ricercatori dell'Università di Pisa che ne facciano richiesta, previa comunicazione al dipartimento di afferenza e approvazione del collegio medesimo. Per i professori e i ricercatori universitari, la partecipazione al collegio dei docenti di un dottorato attivato da un altro ateneo, non in convenzione con l'Università di Pisa, è subordinata al nulla osta da parte del Consiglio di amministrazione sentito il dipartimento di afferenza.

5. I docenti di altro ateneo possono essere membri del collegio dei docenti di un corso di dottorato dell'Università di Pisa, previa approvazione del collegio medesimo.

6. Il collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra i suoi compiti:

a) proporre ai dipartimenti di afferenza il regolamento interno del corso;

b) organizzare l'attività scientifica e didattica del corso, di cui riferisce ai dipartimenti di afferenza;

c) definire la procedura di ammissione al corso, designare i componenti delle commissioni esaminatrici nonché deliberare in merito agli scorrimenti di graduatoria e alle ammissioni in soprannumero;

d) valutare annualmente l'assolvimento degli obblighi formativi dei dottorandi;

e) proporre ai dipartimenti di afferenza l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti, nonché convenzioni con altre università o enti pubblici e privati.

7. Ciascun membro del collegio può far parte di un solo collegio a livello nazionale.

Articolo 5 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può:

a) stipulare convenzioni con università e/o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, che svolgono attività di ricerca e sviluppo;

b) istituire consorzi con i medesimi soggetti di cui al punto a) finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, qualora il consorzio sia solo tra atenei.

2. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo multiplo o congiunto.

3. I soggetti convenzionati o consorziati si impegnano a osservare il presente regolamento, fatte salve espresse deroghe previste in convenzione o negli accordi, in caso di cooperazione interuniversitaria internazionale, che possono riguardare anche la composizione del collegio.

4. Nel caso di dottorati attivati da consorzi tra università, di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione (articolo 2, comma 2, lettera d del d.m. n.45/2013), il collegio può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri.

Articolo 6 Regolamento interno del corso

1. I corsi di dottorato si dotano di un regolamento che stabilisce in particolare:

a) le modalità per le prove di ammissione e i punteggi minimi per il superamento delle stesse;

b) la disciplina in materia dei diritti e dei doveri degli iscritti ai corsi di dottorato, per quanto non previsto nel presente regolamento;

c) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento nel rispetto di quanto previsto all'articolo 13.

2. Il regolamento, proposto dal collegio dei docenti e approvato dai dipartimenti cui il corso afferisce, deve essere deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 7 Attivazione e posti disponibili

1. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle motivate richieste dei dipartimenti interessati e su parere favorevole del Senato Accademico, annualmente attiva i corsi di dottorato accreditati, salvo quanto previsto all'articolo 15 del d.m. n.45/2013 e determina il numero dei posti disponibili per ogni corso.

2. In particolare saranno determinati annualmente, in conformità ai criteri dettati dal regolamento ministeriale:

a) l'ammontare della contribuzione per l'accesso e per la frequenza ai corsi e la disciplina degli esoneri sulla base della valutazione comparativa del merito e delle condizioni economiche;

b) il numero e l'ammontare delle borse di studio ed eventuali altre forme di finanziamento di cui all'articolo 8, da assegnarsi previa valutazione comparativa del merito, compatibilmente al limite minimo fissato a seguito della procedura di accreditamento.

3. Un corso di dottorato di ricerca afferisce amministrativamente a un solo dipartimento.

4. L'attività dei corsi di dottorato inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'ultimo anno accademico.

Articolo 8 Borse di studio

1. Le borse di studio, il cui impegno finanziario deve coprire la durata del corso, sono rinnovate annualmente a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento interno al corso, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato dal consiglio di amministrazione in misura non inferiore a quella prevista dal d.m. del 18 giugno 2008. Tale importo è incrementato nella percentuale deliberata annualmente, nella misura massima del 50%, dal Consiglio di amministrazione, per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi durante l'intera durata del corso, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca anche all'estero presso università o istituti di ricerca, fatti salvi i dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le cui norme sono definite nell'accordo stesso.

3. E' da considerarsi permanenza all'estero un periodo anche non continuativo, purché i periodi che lo compongono non siano inferiori a 15 giorni. Il soggiorno all'estero del dottorando sarà pagato comunque al termine del periodo svolto o con periodicità non inferiore al mese su richiesta del dottorando. Il pagamento si effettua dietro presentazione di attestazione del responsabile della sede che lo ha ospitato o, in caso di impossibilità oggettiva a produrre tale documentazione, di dichiarazione del tutor del dottorando, nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso l'ente stesso.

5. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio di ateneo, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'entità di tale finanziamento, calcolato sull'importo annuo della borsa medesima, è deliberato annualmente dal consiglio di amministrazione per ciclo di dottorato nel limite minimo del 10%. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa o non utilizza completamente il budget del biennio, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'ateneo per gli stessi fini.

6. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, del d.m. n.45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

7. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

8. Il collegio dei docenti può deliberare la riassegnazione di borse parzialmente godute dai dottorandi con borsa iscritti al primo anno. La quota residua della borsa sarà assegnata, previa delibera del consiglio d'amministrazione, al dottorando immatricolato senza borsa secondo l'ordine della

graduatoria di merito nella quale era collocato il titolare della borsa in continuità con la ricerca eventualmente prevista in bando.

9. Le borse di studio sono incompatibili con altre borse di studio a qualunque titolo conferite, tranne che con quelle esplicitamente concesse a integrazione delle stesse da istituzioni italiane o straniere per periodi di formazione e ricerca in sede diversa dall'Università di Pisa. Le borse inoltre non sono cumulabili con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica. In caso che il dottorando si trovi nella predetta situazione decadrà dal godimento della borsa a decorrere dal verificarsi della incompatibilità.

10. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.

11. Le borse di studio finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.

12. Le borse di studio finanziate da soggetti pubblici e privati esterni all'Ateneo sono garantite da apposita fideiussione bancaria. Su richiesta motivata dell'ente finanziatore, il Consiglio d'Amministrazione può derogare a tale obbligo anche in riferimento alla natura pubblica del soggetto o delle sue funzioni nonché al carattere di liberalità del finanziamento.

Articolo 9 Ammissione

1. L'ammissione al dottorato viene decisa, da una apposita commissione esaminatrice, sulla base di una selezione a evidenza pubblica, eventualmente preceduta da una preselezione, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso delle lauree vecchio ordinamento o specialistiche/magistrali previste dal bando o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'accesso al corso, pena la decadenza dall'ammissione entro il 31 ottobre. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La domanda di ammissione ad un corso di dottorato non può essere presentata da colui che rivesta lo status di dottorando dello stesso corso per cui concorre.

3. L'accesso a ciascun corso di dottorato avviene, su delibera del collegio dei docenti, tramite la formazione di una o più graduatorie di merito (con indicati sia i vincitori che gli eventuali idonei) secondo le seguenti modalità:

a) graduatoria unica per il corso di dottorato (anche istituito in alto apprendistato con enti esterni ed imprese);

b) una graduatoria per ciascun curriculum;

c) una graduatoria per ciascun tema/progetto messo a concorso.

4. Il collegio dei docenti dovrà individuare i posti con borsa e/o senza borsa, ad eccezione dei corsi istituiti in alto apprendistato.

5. Al fine di garantire una valutazione più completa del candidato che consenta di valutarne non solo le conoscenze acquisite, ma anche di comprenderne la maturità scientifica, la flessibilità, l'intraprendenza a cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca, il concorso deve essere svolto attraverso la valutazione del curriculum, eventualmente integrata da una prova scritta o un colloquio o entrambi. Il curriculum deve riguardare anche il percorso formativo universitario e non, le esperienze professionali e di ricerca e deve avere una valutazione complessiva il cui punteggio sarà accompagnato da un giudizio motivato.

6. Il colloquio, dove previsto, potrà essere sostenuto in videoconferenza a richiesta del collegio dei docenti e potrà riguardare oltre che la verifica delle conoscenze anche quella sull'attitudine alla ricerca, sull'apertura a svolgere esperienze all'estero e sui propri interessi all'approfondimento scientifico. Il bando potrà prevedere l'elaborazione, da parte del candidato, di una proposta di progetto di ricerca che presenterà in sede di iscrizione al concorso così da far emergere la sua capacità progettuale. Tale progetto potrà essere oggetto di valutazione insieme al curriculum e/o essere illustrato in sede di colloquio. I colloqui possono comunque prevedere l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua coerente con il progetto formativo del dottorato, espressamente indicata dal collegio dei docenti.

7. La prova scritta, dove prevista, potrà consistere anche in test riconosciuti a livello internazionale, sarà tesa ad accertare i prerequisiti culturali e potrà essere svolta in lingua italiana o inglese, ove la commissione in sede di svolgimento autorizzi questa possibilità; in tal caso i titoli dei testi da svolgere saranno prodotti in entrambe le lingue.

8. Il bando per l'ammissione deve essere:

1) emanato con decreto del Rettore;

2) redatto in italiano e in inglese;

3) pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Università di Pisa, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero;

e deve indicare:

a) il numero complessivo degli allievi ammissibili al dottorato di ricerca;

b) i requisiti di accesso;

c) le modalità di valutazione delle eventuali prove previste;

d) i posti riservati a studenti laureati in università estere, a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale secondo le modalità previste al successivo comma;

e) il numero e l'importo delle borse di dottorato; la percentuale massima di posti senza borsa viene decisa annualmente dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle indicazioni ministeriali;

f) il numero di contratti di apprendistato ed eventuali altre forme di sostegno finanziario a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università;

g) la contribuzione a carico dei dottorandi e la disciplina degli esonerati;

h) la descrizione del progetto di ricerca per borse bandite su specifiche tematiche.

9. Il bando può riservare dei posti con borsa o altre forme di finanziamento per studenti laureati in università estere; in tal caso è possibile stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate per la formazione di una graduatoria separata; la selezione potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio in videoconferenza. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure ordinarie di cui al comma 1.

10. In caso di rinuncia o mancata immatricolazione di un idoneo prima dell'inizio del corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Oltre tale data, e comunque non oltre il 31 dicembre, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo dietro parere favorevole del collegio dei docenti.

11. Il collegio dei docenti delibera in piena autonomia l'assegnazione delle borse bandite ai vincitori aventi titolo che saranno poi conferite con disposizione del dirigente competente, al termine delle procedure di scorrimento.

12. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate con decreto rettorale, entro trenta giorni dalla scadenza del bando, su designazione deliberata dal collegio dei docenti.

13. La commissione deve essere composta da almeno tre e non più di nove membri scelti tra professori ordinari o associati o ricercatori di università italiane e straniere, o enti di ricerca qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche del corso di dottorato. Nel caso di una commissione formata da tre membri, almeno uno deve essere esterno al collegio dei docenti. Nel caso di una commissione formata da un numero di membri maggiore di tre, i membri esterni devono essere almeno due. La necessità di ampliamento della commissione a un numero superiore a tre deve essere motivata scientificamente dal collegio dei docenti. Deve essere previsto inoltre un elenco di nominativi di commissari supplenti in modo da garantire in caso di necessità le sostituzioni nel pieno rispetto della composizione prescritta. La commissione può essere integrata dall'aggiunta di non più di due esperti scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere o di particolare competenza documentata sugli ambiti disciplinari del percorso formativo. Nel caso che la selezione sia bandita per progetti di ricerca può far parte della commissione un soggetto in rappresentanza dell'ente finanziatore e dallo stesso individuato in accordo con il collegio dei docenti.

14. Nel caso di corsi per i quali è vigente un accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Articolo 10 Ammissioni in soprannumero

1. Possono essere ammessi in soprannumero ai corsi di dottorato, in ogni momento:

a) i titolari di borse o analoghe forme di finanziamento nell'ambito di progetti promossi dall'Unione Europea e/o da altri organismi europei e internazionali, previo consenso del collegio dei docenti che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche-disciplinari del corso e valuta l'idoneità del borsista ai fini dell'ammissione;

b) i cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia, che manifestino interesse ad iscriversi ad un dottorato dell'Università di Pisa, su parere favorevole del collegio dei docenti, che dovrà verificare l'adeguato livello di preparazione scientifica, l'esperienza di studio e professionale pregressa e il livello di interesse all'ambito disciplinare di riferimento del corso. Tale verifica potrà essere effettuata su curriculum e/o tramite colloquio anche in videoconferenza. Lo studente ammesso al corso con quest'ultima procedura dovrà dimostrare di avere, al momento dell'inizio del corso di dottorato, una

forma di sostegno economico dal paese di provenienza, finalizzata allo svolgimento dell'attività di ricerca che andrà a svolgere in qualità di dottorando.

2. Le suddette ammissioni, se deliberate entro il 31 dicembre, si riferiscono all'anno accademico corrente; nel caso di ammissione successiva a tale data il dottorando terminerà il corso dopo tre anni dalla data nella quale è stato ammesso.

3. Possono essere ammessi in sovrannumero ai corsi di dottorato anche coloro che, risultati idonei all'esame di ammissione, e previo parere favorevole del collegio dei docenti e nei limiti eventualmente individuati dal bando di concorso:

a) siano titolari di assegni di ricerca, previa la verifica della congruità del tema di ricerca con il programma dottorale del corso;

b) siano dipendenti pubblici o in regime di diritto pubblico;

c) abbiano un rapporto formalizzato con soggetti pubblici e privati in convenzione con l'Università di Pisa. Il predetto rapporto formalizzato deve essere di durata almeno pari a quella del corso e con un compenso non inferiore alla borsa di dottorato. L'ammissione è inoltre subordinata al parere favorevole dell'ente cui afferiscono. Tali soggetti pubblici e privati devono essere individuati annualmente nei relativi bandi di ammissione al momento dell'emanazione.

4. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in cotutela fra gli atenei per la realizzazione della tesi. Per effettuare un dottorato in cotutela è necessaria una convenzione che si riferisce a un singolo dottorando e precisa le condizioni concordate tra i due Atenei per lo svolgimento delle attività di tesi e il rilascio del titolo multiplo o congiunto. Il dottorando non può entrare in cotutela nell'ultimo anno di corso.

Articolo 11 Diritti e doveri dei dottorandi¹

1. La frequenza del dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, fatta salva la possibilità che l'eventuale attività lavorativa, rivesta carattere occasionale e con impegno orario limitato, o sia comunque ritenuta compatibile all'ambito formativo del dottorato, fornendo adeguate motivazioni, dal collegio dei docenti. In ogni caso deve essere sempre comunicata dal dottorando ed espressamente autorizzata dal collegio pena l'esclusione del dottorando dal corso a decorrere dal verificarsi dell'eventuale incompatibilità.

2. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero, o a una scuola di specializzazione salvo quanto previsto dall'articolo 12. Può frequentare un solo master durante il corso, previo motivato parere favorevole del collegio dei docenti sulla compatibilità tra master e dottorato

3. Il collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando. I regolamenti dei corsi possono prevedere ulteriori verifiche.

4. In caso di giudizio negativo nella verifica annuale è disposta l'esclusione dal corso, con disposizione del dirigente competente adottata su delibera motivata del collegio dei docenti. La borsa

¹ Con D.R. 4 giugno 2015, n. 20968 è disposta la deroga del comma 9 del presente articolo, consentendo, limitatamente ai soli dottorandi beneficiari di borse "Pegaso", l'erogazione della borsa anche nel periodo di interruzione del corso, con recupero delle somme anticipate nel caso che il dottorando non riattivi il corso al termine del periodo di interruzione concessogli.

eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo svolta nel rispetto dei termini previsti dai regolamenti.

5. L'iscritto al corso di dottorato può ottenere l'interruzione del corso per:

- a) malattia;
- b) servizio civile;
- c) frequenza del tirocinio formativo attivo relativo alla formazione degli insegnanti.

6. Può essere altresì ottenuta l'interruzione per il periodo di fruizione del congedo di maternità, paternità e congedi parentali. Le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 sono applicabili solo ai dottorandi borsisti.

7. L'interruzione, infine, può essere concessa per gravi motivi personali e familiari ritenuti dal collegio dei docenti tali da recare pregiudizio all'attività di studio e non può essere di durata complessiva superiore a un anno accademico in riferimento all'intera durata del corso.

8. I dottorandi che usufruiscono di un periodo di interruzione superiore a due mesi, hanno l'obbligo di recuperare l'intero periodo con conseguente slittamento della verifica per il passaggio d'anno e per il conseguimento finale del titolo.

9. La borsa fruita non viene erogata durante il periodo di interruzione.

10. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e per i borsisti nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1, attività, anche retribuita, di:

- a) tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- b) didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico.

11. L'eventuale affidamento ai dottorandi di attività di tutorato e didattica integrativa dovrà essere effettuato tramite atto formale e potrà essere, a domanda dell'interessato, successivamente attestato.

12. I dottorandi di area sanitaria possono, a domanda, partecipare all'attività clinico-assistenziale presso l'AOUP o altre strutture sanitarie pubbliche convenzionate, solo in quanto strettamente funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale partecipazione è disciplinata da specifico accordo stipulato tra l'Università di Pisa e l'AOUP.

13. Sono definite specifiche linee guida per i dottorandi iscritti a corsi di dottorato istituiti in convenzione con altri atenei.

Articolo 12 Frequenza tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione di area sanitaria

1. È concessa l'ammissione a un corso di dottorato allo specializzando risultato vincitore di un concorso di ammissione al corso stesso presso la stessa università in cui frequenta la specializzazione. In sede di domanda di ammissione al corso di dottorato, il candidato dovrà dichiarare le attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione di area sanitaria e attestate dal consiglio della Scuola.

2. La frequenza congiunta può essere disposta solo durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della stessa.

3. Il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializzazione di area sanitaria e attestate dal consiglio della scuola. Il corso di dottorato a seguito della riduzione non può comunque avere durata inferiore a due anni. Nel caso che il collegio dei docenti non accolga la domanda di riduzione, al dottorando sarà concessa l'interruzione del corso di dottorato al fine di frequentare l'ultimo anno della scuola di specializzazione con l'obbligo di recuperare l'intero periodo, così come previsto al comma 8 dell'articolo 11.

4. Nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato, fatto salvo il caso dei dottorandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria.

Articolo 13 Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore con la dicitura "*Dott.Ric.*", a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato deve:

a) essere corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese;

b) essere redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti;

c) avere allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

3. La procedura per il conferimento del titolo è la seguente:

a) la tesi di dottorato è valutata con un giudizio analitico scritto da almeno due docenti (valutatori), di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato, individuati dal collegio dei docenti;

b) i valutatori propongono l'ammissione alla discussione pubblica o un rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni;

c) il collegio, anche sulla base della valutazione di cui al punto precedente, decide sull'ammissione della tesi e sul periodo di rinvio eventualmente proposto dai valutatori;

d) in ogni caso, l'ammissione alla discussione pubblica avviene trascorso l'eventuale periodo di rinvio. In caso di rinvio, la tesi dovrà essere corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate;

e) la discussione pubblica della tesi avviene innanzi ad una commissione e la tesi viene approvata o respinta con motivato giudizio scritto collegiale al termine della discussione. La discussione potrà avvenire anche in videoconferenza se approvata dal collegio dei docenti. Nel caso che la tesi venga respinta, non sarà più possibile discuterla;

f) è prevista l'attribuzione di un giudizio complessivo sul percorso del dottorato scegliendo tra le tre seguenti valutazioni: sufficiente, buono, ottimo;"

g) è prevista l'attribuzione della lode con voto unanime della commissione, in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

4. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, il dottorando deve presentare domanda per sostenere l'esame finale entro la fine del terzo anno. La tesi di dottorato viene discussa di norma entro tre mesi dalla conclusione dell'ultimo anno di corso di dottorato, ma può essere anche discussa entro un anno dal termine del corso stesso salvo eventuale ulteriore rinvio dei valutatori approvato dal collegio come indicato al punto c). In casi eccezionali, e previa motivata deliberazione del Collegio dei docenti, la discussione della tesi può svolgersi entro due anni dalla fine del corso. Fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.

5. La tesi, dichiarata ammissibile per la discussione pubblica dal collegio dei docenti, deve essere presentata dal dottorando, anche in formato elettronico, agli uffici competenti i quali provvedono, entro trenta giorni dalla discussione, al deposito nella banca dati ministeriale e al successivo invio alle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

6. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento attestante le attività svolte durante il dottorato.

7. Il dottorando è dichiarato decaduto con disposizione del dirigente competente quando, senza manifestare alcuna giustificazione, non presenti la tesi nei tempi sopra indicati. Decade altresì quando non sostenga, senza manifestare alcuna giustificazione, l'esame finale nella data prevista per la discussione.

8. Nel caso in cui, nelle suddette ipotesi di decadenza, il dottorando manifesti gravi e documentati motivi, questi saranno valutati dal collegio dei docenti eventualmente in deroga a quanto previsto nel precedente comma.

9. La commissione è composta da tre membri, scelti tra i professori e ricercatori universitari, italiani o stranieri, o di enti di ricerca, specificamente qualificati nelle tematiche affrontate nella tesi. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere o di particolare competenza documentata sull'argomento della tesi. La commissione è nominata con provvedimento del direttore del dipartimento, su proposta del collegio dei docenti.

10. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

11. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus* nel caso che ricorrano le seguenti condizioni:

- a. la discussione della tesi finale deve essere effettuata previa presentazione di due giudizi positivi (controrelazioni) concernenti la tesi stessa da parte di professori provenienti da due Università di paesi dell'Unione Europea diversi da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso;
- b. almeno un membro della Commissione d'esame deve appartenere a un'istituzione di un paese dell'Unione diverso da quello in cui viene discussa la tesi o in cui ha sede il corso;
- c. parte della discussione della tesi deve avvenire in una delle lingue ufficiali dell'Unione, anch'essa diversa da quella del paese in cui la tesi viene discussa o in cui ha sede il corso;
- d. parte della ricerca presentata nella tesi deve essere stata eseguita durante un soggiorno di almeno tre mesi in un paese dell'Unione da quello del dottorando.

12. Nel caso che le stesse condizioni siano verificate non relativamente all'Unione Europea, ma per altro Paese extracomunitario il dottorando potrà richiedere la certificazione di *International Doctorate*.

13. La certificazione viene rilasciata, su richiesta del dottorando e previa presentazione della documentazione necessaria certificata dal collegio dei docenti, anche a coloro che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca e siano interessati alle predette certificazioni realizzando le predette quattro condizioni caratterizzanti il percorso seguito.

Articolo 14 Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello del decreto di emanazione.
2. Il regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi attivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; tali corsi sono portati a esaurimento secondo il [previgente regolamento](#) di ateneo, emanato con decreto rettorale del 9 dicembre 2008, n.17452.